Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/04/2026) 06/07/2026, n. 22798

SEPARAZIONE DEI CONIUGI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere Rel.

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21611/2025 R.G. proposto

da

A.A. (CF (Omissis)), nata il (Omissis) a M (TV), residente a R, via (Omissis), domiciliata a O (TV), via Cesare Battisti 62, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaudenzia Brunello e dall'Avv. Giancarlo Savi

- RICORRENTE

Contro

B.B. (CF (Omissis)), nato il (Omissis) a M (TV), residente a R via (Omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Santini

- CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1332/2025 depositata il 25 settembre 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere Antonio Costanzo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

esaminati gli atti.

Svolgimento del processo

1. Dagli atti di causa emergono i fatti storici di seguito esposti, valutabili dalla Cassazione e rilevanti ai fini della decisione sull'istanza di regolamento di competenza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. dopo che il Tribunale di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla causa di separazione personale dei coniugi.

2. La signora A.A. e il signor B.B., entrambi provenienti dalla provincia di Treviso, uniti in matrimonio contratto il (Omissis) a O (TV), sono genitori di C.C., nata il (Omissis) a P.

In vista delle nozze, le parti, lui residente a R, ove lavorava, lei a O (TV) (nel 2021, dopo il matrimonio, chiederà il trasferimento della residenza a R, perfezionatosi il 13 aprile 2021), avevano acquistato in data 11 novembre 2019 un appartamento compreso in un fabbricato condominiale in R, via (Omissis).

In questa città e in questo immobile, destinato a residenza familiare, le parti hanno la residenza anagrafica insieme alla figlia, nata poco meno di tre anni dall'acquisto dell'appartamento e circa due anni dopo il matrimonio. L'immobile è in comproprietà: la moglie è titolare della quota di sei decimi, la restante è di proprietà del marito, gravato del mutuo.

Il marito, pubblico dipendente, ha la sede di lavoro nel comune di residenza.

La moglie, che ha il titolo di architetto ma non ha uno studio professionale, dal 2010 è dipendente della società di famiglia, la cui sede si trova a M, anch'esso comune della provincia di Treviso, nel quale fra l'altro i suoi genitori, nonni materni di C.C., hanno la casa di campagna. Dopo il matrimonio e il suo trasferimento a R, a circa 570 km di distanza da O, ha lavorato nella casa di R in smart. working. L'appartamento (con due camere e due bagni) di sua proprietà a O, acquistato nel 2011 grazie a una donazione in denaro del padre, veniva utilizzata da lei, qualora le esigenze di lavoro avessero reso necessaria la sua presenza fisica in azienda, o anche dalla coppia, nei periodi in cui coniugi si trattenevano nella provincia di Treviso per ragioni familiari o sociali.

La ricorrente aveva deciso di terminare la gravidanza nei luoghi di origine. In prossimità del parto, al settimo mese di gravidanza, intorno alla metà di luglio 2023, la ricorrente era tornata a O, dove ha l'appartamento di cui si è detto e dove poteva godere dell'assistenza dei familiari. Una volta nata la bambina, lì era rimasta per poco più di sei mesi, fino al rientro con la figlia nella casa di R avvenuto il 25 marzo 2023.

Durante il periodo di permanenza dalla moglie a Oderzo, il marito aveva trascorso con lei cinque settimane di congedo (18 agosto - 25 settembre 2022) a cavallo della data del parto, mentre nel restante periodo, dopo la nascita della figlia, aveva lasciato R per O circa un fine settimana ogni tre, trattenendosi inoltre con la moglie e la figlia nel periodo natalizio, dal 24 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 (la ricorrente aveva depositato davanti al Tribunale di Treviso un documento, n. 8, di "riepilogo viaggi" giugno 2018 - giugno 2025).

Sin dalla nascita la minore ha avuto residenza anagrafica a Roma, dove ha frequentato sia pure non ininterrottamente - vuoi per malattie tipiche dell'età, vuoi perché la madre sovente si recava a Oderzo portandola con sé - il nido, posto in prossimità dell'abitazione familiare, e dove si trova la scuola di infanzia alla quale era stata iscritta per l'anno 2025 - 2026.

In accordo col marito, che a volte la raggiungeva per qualche giorno, la moglie, non vincolata da un lavoro a R, faceva frequenti e a volte lunghi soggiorni a O, in particolare in estate o nei mesi di fine anno, dove portava con sé la figlia, non ancora in età scolare e dunque non tenuta a un obbligo di frequenza. La ricorrente si recava a Oderzo o per ragioni di lavoro o per trascorrere periodi nei quali la bambina poteva frequentare i nonni paterni e materni e altri parenti.

I genitori di entrambi i coniugi risiedono o hanno una abitazione a Oderzo o nelle vicinanze, comunque in provincia di Treviso.

Sostiene la ricorrente che solo nel 2024 la bambina ha trascorso a Roma quattro mesi ininterrotti (tra metà febbraio e fine giugno, si direbbe dal grafico). Di regola, madre e figlia trascorrevano a Oderzo circa due mesi e mezzo in estate, da fine giugno a primi dieci giorni di settembre. Il grafico a colori riprodotto nel ricorso evidenzia che col passare degli anni, pochi in verità, la permanenza della madre e della figlia a Oderzo durante il periodo invernale (2023/2024, 2024/2025) si è via via ridotto. Del pari, nel primo semestre 2025 la permanenza della bambina a Roma è stata più lunga di quella registrata, nel

grafico, nel corrispondente periodo dei due anni precedenti.

Il 28 giugno 2025, festeggiato in casa il compleanno, la ricorrente è partita con la bambina alla volta di Oderzo per trascorrervi l'estate con la figlia, come già avvenuto nei due anni precedenti (il marito trascorreva con loro alcuni più brevi periodi nel corso dell'estate). La consuetudine era la seguente: i genitori e la piccola C.C. rientravano a Roma nella prima metà di settembre, dopo aver festeggiato il compleanno della bambina insieme ai nonni paterni e materni, le zie materne coi figli, altri parenti e amici.

A quanto riferisce la ricorrente, anche per il 2025 era già programmato che il resistente avrebbe raggiunto a Oderzo la moglie e la figlia in vista del rientro della famiglia a Roma.

Il 9 luglio 2025, però, la moglie ha comunicato al marito che in quei giorni trascorsi a O aveva ripensato con lucidità agli ultimi mesi di vita in comune, che non sarebbe tornata a R a settembre, che voleva iscrivere la figlia a una scuola materna della zona e che la realtà non giustificava più la ripresa della loro convivenza (così, fra l'altro, nel messaggio del 9 luglio: ve ne sono altri prodotti). Il 10 luglio 2025 la moglie ha scritto, tra l'altro, di aver chiesto un appuntamento a un avvocato.

Tra le parti è mancato l'accordo necessario a una separazione consensuale.

3. Insorta la crisi coniugale nell'estate del 2025, il marito ha promosso il giudizio di separazione con ricorso ex art. 473-bis.11 cod. proc. civ. depositato il 31 luglio 2025 presso il Tribunale della città ove i coniugi e la figlia hanno la residenza.

Il giorno successivo, dunque il 1 agosto 2025, la moglie, che con la figlia, prossima al compimento dei tre anni d'età, già da alcune settimane si trovava a O, ha promosso a sua volta giudizio di separazione davanti al Tribunale di Treviso e ha chiesto di essere autorizzata, con provvedimento indifferibile o comunque d'urgenza, a iscrivere la figlia presso la scuola dell'infanzia di O.

Già nel ricorso al Tribunale di Treviso sono enunciate le ragioni per cui l'odierna ricorrente ravvisava la competenza territoriale del giudice da lei adito.

Il giudice delegato ha fissato l'udienza di prima comparizione dei coniugi e, per la data del 12 settembre 2025, l'udienza per il procedimento incidentale sull'istanza di provvedimento autorizzatori indifferibile.

Per circa due mesi, dunque, sono rimasti pendenti davanti a due giudici diversi, quello di Roma e quello di Treviso, due cause parallele aventi il medesimo oggetto.

4. A fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto e comunque in relazione alla questione già rilevata col decreto di fissazione dell'udienza di prima udienza di comparizione dei coniugi e con quello emesso nel procedimento incidentale, il giudice delegato anche all'esame dell'istanza di provvedimento indifferibile, sentite le parti personalmente comparse all'udienza 12 settembre 2025 nel subprocedimento incidentale, con ordinanza 15 settembre 2025 ha rimesso gli atti al collegio per la decisione sulla questione di rito.

Con sentenza 25 settembre 2025 il Tribunale di Treviso in composizione collegiale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il giudice adito dal marito, e ciò avuto riguardo al criterio della residenza abituale del minore (art. 473-bis.11, cod. proc. civ.)

Ritenuto non persuasivo il criterio "temporale" invocato dalla ricorrente, secondo la quale la bambina avrebbe trascorso a Oderzo - ove risiedono le famiglie di origine di entrambi i genitori - il 52,7% del tempo della sua vita, il Tribunale di Treviso, sul presupposto che la nozione di residenza abituale esprime un concetto qualitativo, prima che quantitativo, ha affermato che "nel caso di specie, numerosi elementi consentono di collocare la residenza abituale di C.C. a R, dove è fissata la sua residenza anagrafica e quella di entrambi i suoi genitori, e dove si trovano: - la casa coniugale; - il pediatra; - l'asilo nido che ha frequentato e la scuola dell'infanzia dove è stata iscritta, da entrambi genitori e di comune accordo, prima che la crisi matrimoniale fosse conclamata".

5. Poco più di un mese dopo, il Tribunale di Roma, con provvedimento 29 ottobre 2025 del giudice delegato, emesso, sentite le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.15 cod. proc. civ., ha ordinato l'immediato rientro della minore entro il 9 novembre 2025, ha disposto l'alternanza settimanale dei genitori nella casa familiare ove la minore è stata collocata, ha mandato a entrambi i genitori di inserire la figlia nella scuola dell'infanzia che essi avevano scelto, ha nominato un curatore speciale, ha disposto C.T.U. in vista dei provvedimenti da adottare all'esito della prima udienza (il reclamo ex art. 473-bis.24 cod. proc. civ. presentato dalla moglie è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello).

6. Il giorno successivo, 30 ottobre 2025, la moglie ha proposto ex art. 47 cod. proc. civ. istanza di regolamento di competenza. La ricorrente ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Treviso per le ragioni illustrate nel ricorso, ove, fra l'altro, è riportato un conteggio, illustrato anche da un grafico, dal quale risulta che alla data del 31 luglio 2025, giorno dell'instaurazione del giudizio di separazione ad opera del marito, la figlia aveva trascorso nella regione di provenienza dei coniugi 558 giorni sui 1.059 della sua vita, cioè oltre il 52,7% del totale. Va ricordato che i primi sei mesi e mezzo di vita la bambina li aveva trascorsi a Oderzo con la madre e che il 28 giugno 2025 madre e figlia erano andate a Oderzo per le vacanze estive senza però fare rientro a Roma, come di consueto.

Resiste il marito con controdeduzioni di parte ex art. 47 cod. proc. civ.

6. In vista dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative mentre il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, ha depositato requisitoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta l'errata individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere del giudizio di separazione personale.

Sostiene la ricorrente con l'atto depositato ai sensi dell'art. 47, comma 1, cod. proc. civ. che la residenza abituale effettiva della figlia, di tre anni al tempo della decisione impugnata, non è nel luogo in cui genitori e figlia hanno la residenza anagrafica ma a Oderzo, perché a Oderzo la minore "è sempre vissuta più intensamente e significativamente che a Roma"; perché in quel luogo vi sono "tutti i legami affettivi parentali e sociali della bambina e dei genitori"; perché "se la madre ha deciso, come ha deciso, avendo delle ottime ragioni per farlo, di stare a Oderzo non è assolutamente ipotizzabile che C.C. rimanga a Roma col padre, sicché la residenza abituale... (nella città ove la minore ha la residenza anagrafica, n.d.r.) è esclusa anche da una valutazione prospettica".

2. La residenza abituale del minore (art. 316, comma 1, cod. civ.; art. 337-ter, comma 2, cod. civ.) quale criterio per l'individuazione del giudice dotato di competenza nei procedimenti che riguardano il minore, nozione di derivazione sovranazionale (Reg. (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003; Reg. (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019; cfr. Cass., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8042; CGUE, 17 ottobre 2018, C-393/18, UD c. XB; CGUE, 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10), è stata valorizzata dalla recente riforma processuale c.d. Cartabia ma era già presente nella giurisprudenza (v. anche il previgente art. 709-ter, comma 1, cod. proc. civ.; cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 17 novembre 2017, n. 27358; con riguardo ai procedimenti ex artt. 330 e 333, cod. civ., cfr., fra le tante, Cass., sez. VI-1, ord. 19 luglio 2013, n. 17746; Cass., sez. I, ord. 31 gennaio 2006, n. 2171; nella diversa prospettiva del procedimento per il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti o trattenuti all'estero, v. Convenzione dell'Aja Convenzione 25 ottobre 1980, art. 7, L. 15 gennaio 1994, n. 64; cfr, fra le altre, Cass., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12284).

La legge delega aveva stabilito che, nel realizzare un rito unificato denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si dovesse "procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia

sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice" (art. 1, comma 23, lett. d), L. 26 novembre 2021, n. 206; v. Cass., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11622 che richiama anche la relazione illustrativa al D.L. 10 ottobre 2022, n. 149).

L'art. 473-bis.11 cod. proc. civ., posto tra le disposizioni comuni al giudizio di primo grado in materia di persone, minori e famiglie, così dispone al primo comma, in ordine alla competenza per territorio: "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento".

Tale disciplina si applica anche alle cause di separazione personale dei coniugi che abbiano figli minori in virtù del richiamo operato dall'art. 473-bis.47, comma 1, cod. proc. civ., relativo, appunto, alla competenza per territorio in quelle controversie.

Alla luce anche dell'art. 1, comma 23, lett. d), L. 26 novembre 2021, n. 206, l'indagine sulla residenza abituale non deve fermarsi ad aspetti formali ma valutare elementi di fatto.

3. Sono opportune alcune osservazioni preliminari.

Per decidere sull'istanza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. occorre stabilire quale fosse il luogo di residenza abituale della minore al tempo della domanda giudiziale (Cass., sez. I, ord. 20 ottobre 2025, n. 27930; Cass., sez. I, ord. 25 dicembre 2024, n. 34422).

Sono irrilevanti ai fini della decisione sulla competenza territoriale le ragioni per cui il rapporto coniugale è andato in crisi. Dunque, sono irrilevanti i documenti che la ricorrente lamenta non essere stati acquisiti dal Tribunale di Treviso, tra i quali la relazione 11 settembre 2025 di un esperto di violenza di genere.

Del pari, non va esaminata la diversa questione, già sollevata col ricorso e su cui la ricorrente torna nella memoria illustrativa, riguardate un dilemma di fondo: dopo la rottura della relazione coniugale, per la minore è meglio abitare a Roma, dove ha vissuto la famiglia unita, dove vive e lavora il padre e dove si trova la casa familiare, o invece a Oderzo, dove la madre - che lì ha una casa di proprietà, i genitori e altri legami familiari, la possibilità di un lavoro - ha deciso di stabilirsi? La decisione sul punto spetta al competente giudice della separazione.

Sostiene la ricorrente di aver scelto, con una decisione insindacabile dal giudice perché espressione del diritto costituzionale di libera circolazione delle persone (art. 16 Cost.), di trasferirsi a Oderzo e di tenere con sé la figlia per la necessità di proteggersi dalla violenza psicologica che afferma di aver subito e "in funzione di un progetto di vita strutturato per coinvolgere armonicamente la minore, tenuto conto delle sue consuetudini di vita", progetto frutto di una valutazione ponderata, non costituente espediente per sottrarre la figlia al padre né capriccio egoistico o ripiego per mancanza di alternative. Ad avviso della ricorrente è irrealistico pensare che, "dopo la separazione", o meglio, allo stato, dopo la cessazione della convivenza, la vita dei coniugi possa proseguire come prima, mentre il giudice, di fronte all'ineluttabilità della crisi di coppia, deve valutare quale sia la migliore prospettiva di collocamento della minore nel nuovo assetto di famiglia divisa (v. la memoria illustrativa). Secondo la ricorrente, la risposta del giudice a tale interrogativo deve tener conto dei problemi di salute che affliggono il marito e del modo in cui egli, nel passato, ha svolto il ruolo di padre, il che renderebbe "inevitabile" la conclusione secondo cui è la madre il genitore con cui la minore ha "un rapporto di maggiore vicinitas e quello in grado di assicurare una relazione più assidua, oltre che il migliore sviluppo della personalità della minore come singolo".

Così facendo, però, la ricorrente solleva problemi e questioni attinenti al merito della causa di separazione e alle decisioni che in quella sede il competente Tribunale dovrà prendere.

Inoltre, entra in contraddizione con la tesi, sostenuta in via principale, secondo cui a luglio 2025 non vi è

stato alcun trasferimento suo e della bambina ma si è avuta solo la decisione di "consolidare dal punto di vista della residenza la situazione preesistente, rendendo stabile ciò che prima era prevalente". Tesi già di per sé alquanto debole, anche a non considerare gli ulteriori elementi di fatto (e gli indicatori di natura proiettiva) di cui si dirà, poiché è pacifico che dopo le nozze la ricorrente si era trasferita a Roma, nella casa familiare acquistata col futuro marito, organizzandosi anche per poter lavorare a distanza e a Roma è sempre tornata dopo i soggiorni a Oderzo, mentre mai prima di luglio 2025 era emerso un contrasto tra coniugi sulla residenza familiare (artt. 144 - 145 cod. civ.) o sulla prosecuzione della convivenza né tantomeno sulla dimora abituale della figlia (art. 316 cod. civ.).

Per altro verso, l'allegazione di condotte violente, nella specie contestate dal resistente, non incide sulla determinazione del giudice competente per territorio e dunque sull'applicazione della regola generale di cui all'art. 473-bis.11 cod. proc. civ., non derogata dalle disposizioni contenute nella sezione I, capo III, del titolo IV bis relativo al nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie.

La soluzione ad opera del giudice del contrasto tra i genitori separati (o in corso di separazione) in ordine alla fissazione della residenza abituale del minore, valutate altresì, se accertate, condotte di violenza domestica (Cass., sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4595), attiene al merito della controversia (art. 337-ter, comma 3, cod. civ.; v. il previgente art. 709-ter cod. proc. civ.) e può essere anche oggetto di provvedimenti provvisori (artt. 473-bis.22, comma 1, 473-bis.24, comma 1, cod. proc. civ.; Cass., sez. I, ord. 24 febbraio 2026, n. 4110), ma non investe una questione di rito come quella ora in esame.

4. Il caso in esame presenta alcuni tratti particolari non solo per la tenera età della minore al tempo del manifestarsi della crisi di coppia, ma anche per la mobilità della ricorrente che già prima della nascita di C.C., più spesso da sola o anche col marito, si recava sovente in Veneto per poi tornare a R (v. il già citato riepilogo viaggi) e che, in accordo col marito, almeno sino all'estate 2025, trascorreva con la figlia lunghi periodi nei luoghi di origine, in particolare nel periodo estivo e in quello invernale (grosso modo da metà novembre 2023 a metà febbraio 2024, quando la figlia aveva un anno; grosso modo da metà dicembre 2024 a metà gennaio 2025, quando la figlia aveva due anni).

Ciò non toglie che la casa familiare era stata posta dai coniugi - genitori a R e lì è sempre rimasta.

Il dato quantitativo su cui fa leva la ricorrente per sostenere che già prima dell'estate 2025 la figlia aveva effettiva residenza abituale a O va meglio analizzato e poi messo in comparazione con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale di Treviso e puntualmente evidenziati anche dalla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale.

Intanto può rilevarsi che nei primi sei mesi e mezzo di vita la bambina aveva una relazione essenzialmente con la madre, da cui era dipendente: quel primo periodo non appare significativo ai fini del conteggio proposto dalla ricorrente. In ogni caso, trascorso quel periodo e dopo ogni altro successivo soggiorno a O, la madre e la figlia, a volte accompagnate dal padre, sono sempre tornate a R, nella casa dove si svolgeva la vita del nucleo familiare e dove C.C., frequentando il nido (sia pur per periodi non lunghi: la ricorrente ha calcolato quarantacinque giorni il primo anno, 2023 - 2024, centotre giorni il secondo, 2024 - 2025), ha vissuto le sue prime esperienze al di fuori dell'ambiente domestico e della cerchia parentale.

Il semplice fatto che a Oderzo la piccola C.C. abbia, come si sottolinea nel ricorso, i nonni dei due rami genitoriali, altri parenti, tutti gli amici dei genitori e i padrini di battesimo, e vi abbia trascorso, soprattutto in estate e nel periodo invernale comprensivo delle vacanze natalizie, lunghi periodi con la madre in particolare nei primi due anni di vita (nel terzo anno il soggiorno invernale si è ridotto, mentre privo di rilievo appare quello iniziato il 28 giugno, originariamente previsto come semplice soggiorno nelle vacanze estive in vista del rientro), non è sufficiente a individuare in Oderzo la residenza abituale della minore intesa quale stabile centro della sua vita e luogo ove consolidare una rete di affetti e relazioni secondo il progetto genitoriale come effettivamente attuato.

A quanto risulta dagli elementi oggettivi e soggettivi desumibili dagli atti, nel caso di specie i coniugi, di comune accordo, con una scelta libera e consapevole volta a contemperare i rispettivi impegni di lavoro con il progetto di vita comune (la signora A.A. aveva concordato col datore di lavoro, ossia coi genitori o comunque i prossimi congiunti, trattandosi di azienda di famiglia, la modalità di lavoro da remoto), nel 2020 avevano fissato a Roma la residenza familiare, "secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa" (art. 144 cod. civ.); successivamente, hanno stabilito la residenza abituale della minore (art. 316 cod. civ.) a Roma, dove si trova la casa familiare acquistata in vista del matrimonio e dove hanno condotto la vita in comune sino alla separazione di fatto verificatasi nell'estate del 2025.

A R i genitori hanno scelto di comune accordo il pediatra della minore, il cui ambulatorio fronteggia la casa familiare, scelta formalizzata il 31 marzo 2023, dopo che la figlia, a circa sei mesi e mezzo di età, si è stabilita con loro nella casa di via (Omissis). La ricorrente obietta che nei primi sei mesi e mezzo di vita la bambina ha avuto come pediatra un medico di fiducia di O, al quale ancora lei si rivolge, soprattutto quando insieme alla figlia rientra nei suoi luoghi di origine, e che lei considera "il vero medico di fiducia". Tale circostanza denota grande attenzione per la salute della bambina, di cui i genitori sono responsabili: si è trattato e si tratta di una cautela opportuna, a fronte di soggiorni della minore di apprezzabile durata nei luoghi di origine dei genitori, ma non riflette una scelta comune dei genitori in ordine al luogo ove fissare e mantenere la residenza abituale della figlia né priva di rilevanza il fatto che C.C. ha il pediatra a R.

Solo nell'estate del 2025 è venuta meno l'armonia all'interno della coppia coniugale e genitoriale e comunque di fatto è cessata la convivenza.

Prima di allora non vi era stato un progetto comune dei genitori che prevedesse un luogo ove crescere, educare, formare la figlia diverso, e molto lontano, da quello nel quale essi avevano, prima ancora della nascita della bambina, fissato di comune accordo la residenza familiare.

Per altro verso, se si volesse sostenere, come fa la ricorrente, che a Oderzo si trova il "baricentro" dei legami affettivi di C.C. perché lì si trovano le relazioni, gli affetti e le reti di sostegno, lì si sono festeggiate le ricorrenze importanti della famiglia, compresi i primi compleanni della bambina, e delle rispettive famiglie di origine, allora si dovrebbe ritenere privo di significato il rapporto tra la minore e il padre, quando invece le parti avevano concordato di stabilire a Roma, prima ancora della nascita della bambina, la sede della vita in comune, scelta confermata una volta divenuti genitori.

Nel caso in esame, la valutazione prognostica invocata dalla ricorrente, da farsi ai soli fini della soluzione della questione di rito e non per dirimere, nel merito, la controversia sull'affidamento e la residenza della minore, non può allora che desumersi dai progetti e dalle concordi decisioni dei genitori, i quali, prima ancora della nascita della bambina, avevano scelto la città di Roma quale luogo ove svolgere la vita di coppia;

hanno accolto la figlia nell'appartamento appositamente acquistato perché diventasse casa familiare; hanno reso la figlia partecipe del loro progetto di vita comune garantendole l'assistenza di un pediatra del servizio sanitario, inserendola al nido frequentato nell'arco di un biennio (non importa quanti siano stati i giorni di effettiva frequenza, considerate le assenze malattie e gli spostamenti della bambina con la madre), iscrivendola, per l'anno 2025 - 2026, alla scuola dell'infanzia posta di fronte alla casa familiare.

Che Roma fosse il luogo ove crescere e educare C.C. emerge con evidenza dalle obiettive scelte dei genitori, i quali - sino alla rottura della relazione di coppia formalizzata il 9 luglio 2025 - hanno convissuto insieme alla figlia nella casa di via Tacito 90, hanno condiviso l'esperienza della genitorialità, hanno avviato la minore alle prime esperienze di relazione extradomestiche dandole altresì ampia possibilità, in una fase della vita priva di impegni scolastici, di sviluppare rapporti con le rispettive famiglie di origine che vivono lontano.

Certamente positivo per C.C. è stato frequentare il più possibile, prima dell'inizio della scuola primaria, i nonni materni e paterni e gli altri parenti che abitano lontano, in Veneto, ma i rientri della bambina a Roma dopo il soggiorno a Oderzo, per lo più estivo o invernale, erano i rientri a casa. La stessa partenza da R del 28 giugno 2025 era, come già accaduto nei due anni precedenti, la partenza per le vacanze: a settembre, secondo i programmi, C.C. sarebbe tornata a casa per iniziare la scuola dell'infanzia.

Dunque, al tempo della domanda la residenza abituale della minore non era a O ma a R.

Non ha invece rilievo ai fini della decisione sulla competenza, ma dovrà essere esaminato nella causa di separazione, il nuovo progetto di vita della signora A.A. perché, nella parte in cui prevede non solo il suo trasferimento a O ma anche quello della bambina, è un progetto unilaterale, maturato in una fase di conflitto poi sfociato nella causa di separazione, inidoneo di per sé solo a stabilire altrove la residenza abituale della minore. Non a caso, rivolgendosi al Tribunale di Treviso anche per poter iscrivere la figlia alla scuola dell'infanzia di Oderzo, stante il mancato accordo col marito, la ricorrente ha dovuto chiedere l'intervento del giudice ("La signora, infatti è con C.C. dal 28 giugno a O e non ritiene opportuno far rientro a R, luogo in cui la famiglia ha la residenza anagrafica, per i motivi che si illustreranno. Questo impone, naturalmente, di riprogettare anche la vita della figlia che chiede di tenere con sé. È un progetto... la cui rielaborazione richiede l'intervento del Tribunale, perché il marito è convinto che non ci siano ragioni per pensare ad una separazione e, quindi, per ora, non è disponibile a trovare alcun accordo").

Né la situazione di fatto creatasi nelle ultime settimane di luglio 2025, ossia la permanenza della figlia a O dopo che la madre aveva comunicato al padre la decisione di non rientrare, si è protratta per un tempo minimo apprezzabile tale da radicare la competenza del Tribunale di destinazione, tanto più che il ricorso al Tribunale di Roma è stato depositato il 31 luglio 2025 (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 19 luglio 2013, n. 17746: "L'effettività dell'accertamento, coerentemente con le fonti convenzionali e del diritto dell'Unione Europea, non esclude, tuttavia, la necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale").

5. In conclusione il ricorso va respinto, essendo competente il Tribunale di Roma, davanti al quale già pende la causa promossa dal resistente.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

8. In caso di diffusione, pubblicazione o o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, va omessa l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi delle parti e della minore ivi riportati, dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma sia omessa

l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi delle parti e della minore ivi riportati, dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2026.